

# COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

Prov. di Viterbo

Tel. 0763/798002-3 Fax 0763/797172 pec:comunegrottedicastro@legalmail.it C.Fisc. 80012170561 – P.IVA: 00095730560

ORD. N. 63

DEL 09/11/2020

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale n. 13/2020, con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 19/2020, per non aver rispettato le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, come prescritte dal D.P.C.M. del 03/11/2020 all'art. 1, COMMA 9, lettera gg, che stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle ore 18,00 e che dopo tale orario è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; in particolare, la SOC. COOP.VA MLS, con sede in Grotte di Castro, Via Bardiniana, 33, in persona del suo presidente p.t, nonché, al momento del fatto, presente Cristini Luca, non ha chiuso il pubblico esercizio di somministrazione nell'orario previsto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 in quanto sul posto erano presenti delle persone che consumavano bevande.

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1 e 2*, comma 1;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

*Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;*

*Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;*

*Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

*Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;*

*Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020*



ORDINA

Ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.L. n. 19/2020, come modificato dalla legge di conver. N. 35 del 22/05/2020, alla Soc.COOP.VA MLS con sede in Grotte di Castro, Via Bardiniana, 33, la chiusura provvisoria dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande bar, per giorni 5, a decorre dalla notifica della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art 5 della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio , Piero Camilli;

Ai sensi dell'art 7 si comunica che l'avvio del procedimento, per i motivi di urgenza, viene dato contestualmente alla notifica del presente atto;

I vigili Urbani sono incaricati di trasmettere la presente ordinanza a tutti gli interessati.

## AVVERTENZE

Si dà atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, a fascicolo, in orario d'ufficio.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 09.11.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CAMILLI PIERO